

Giudicare la pandemia con la proporzionalità. Le misure anti-Covid-19, il vaglio giudiziario e il diritto comparato

di *Andrea Pin**

Abstract: States are struggling to replace the anti-Covid-19 lockdowns that threaten the economy and freeze human mobility and interactions with softer, more digitalized forms of social distancing. The article analyzes to what extent fundamental rights' issues revolving around tools such as smartphone apps that trace contacts are justiciable. The article focuses on the role of science, of *amici curiae*, and of proportionality scrutiny as three key elements that can play a role adjudicating cases of this kind.

Keywords: Covid-19; judicial scrutiny; science; amicus curiae; proportionality test; comparative law.

1. Introduzione

Con un passo molto diverso da un ordinamento all'altro e non senza gravi incertezze, vanno aumentando le fila dei Paesi che tentano di uscire da un quadro di misure di controllo e distanziamento sociale particolarmente rigido, per sostituirle con strumenti più misurati, dal minore impatto economico e sociale e dunque più sostenibili.

Tale necessità è aggravata dall'evidenza maturata progressivamente secondo cui la convivenza con il Covid-19 durerà a lungo, anche per le possibili recrudescenze dell'epidemia¹. La società è destinata a riorganizzarsi intorno al rischio di una nuova ondata, bilanciando dunque l'esigenza di proteggere la salute con la necessità di riprendere le attività economiche in un contesto inevitabilmente globalizzato. Quest'ultimo ha reso le relazioni transnazionali talmente fitte, le economie tanto interdipendenti e le barriere fisiche e giuridiche così porose che non è pensabile per un ordinamento isolarsi ed evitare il contagio dall'estero tanto a lungo senza mettere a repentaglio la propria sopravvivenza².

* L'autore ringrazia Erik Longo, Roberta Lugarà, Giada Ragone e Arianna Vendaschi per gli utili commenti su versioni precedenti di questo contributo; ringrazia altresì i revisori anonimi per loro le osservazioni, che hanno consentito di migliorarlo.

¹ S. Boseley, *Lockdowns can't end until Covid-19 vaccine found, study says*, in *Guardian*, April 8, 2020, www.theguardian.com/world/2020/apr/08/lockdowns-cant-end-until-covid-19-vaccine-found-study-says.

² S. Carrer, *Atene contiene il virus, ma l'economia crollerà*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 aprile 2020, 7.

Si vanno dunque delineando strategie di rilassamento delle misure di contenimento e di implementazione di forme di monitoraggio sociale volte a scongiurare i contagi, individuarli quando si verificano ed impedirne l'espansione, piuttosto che a congelare la vita sociale³. Tali formule dovrebbero consentire la ripresa economica, ristabilire una quotidianità di relazioni e la ripresa delle attività di istruzione. Le transizioni dal *lockdown* a forme meno pesanti vanno acquisendo modalità molto diverse, nelle tempistiche, nella progressione e nei contenuti concreti, sollevando forti discussioni.

La necessità di contrastare il virus e rilanciare la vita sociale ed economica ha giustificato in più di un Paese torsioni democratiche che pongono particolari problemi di compatibilità con i principi e la logica stessa del costituzionalismo, meritando pienamente l'attenzione della dottrina⁴. Del resto, mentre si scrive sono dieci i Paesi che hanno preannunciato deroghe all'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵. Tuttavia, anche le concrete politiche relative agli strumenti di contenimento del virus portano con sé profili non secondari di interesse per i diritti fondamentali. La larga discrezionalità di cui paiono godere gli organi politici è infatti in grado di comprimere fortemente il godimento di diversi diritti fondamentali, ponendo dunque delle sfide per il costituzionalismo non troppo dissimili da quelle generate dai processi involutivi che riguardano la forma di governo.

Il presente lavoro si sofferma proprio sul piano del contrasto al Covid-19 nella transizione dal *lockdown* a forme meno direttamente invasive; approfondendo in particolare il profilo metodologico riguardante il controllo giurisdizionale nei confronti di scelte politiche in un ambito connotato da una forte componente scientifica e tecnologica. Esso si concentra sulle possibilità, che già si stanno verificando, che le forme di contenimento e distanziamento sociale, sia più impattanti sia meno invasive, vengano sottoposte al vaglio giudiziario nei diversi ordinamenti⁶. A tal fine, il contributo inquadra i principi

³ D. Slotnick, *Many of the World's airlines could be bankrupt by May because of the COVID-19 crisis, according to an aviation consultancy*, in *Business Insider*, April 21, 2020, www.businessinsider.com/coronavirus-airlines-that-failed-bankrupt-COVID19-pandemic-2020-3?IR=T; S. Belz-L. Sheiner, *How will the coronavirus affect state and local government budgets?*, in *Brookings Institutions*, March 27, 2020, www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/23/how-will-the-coronavirus-affect-state-and-local-government-budgets/; M. Coulter, *Startups are begging the UK government for a lifeline amid COVID-19*, in *Business Insider*, April 10, 2020 www.businessinsider.com/coronavirus-experts-lay-out-7-ways-government-could-save-startups-2020-4?IR=T.

⁴ "Las autoridades nacionales parecen tener un amplio margen de maniobra en términos de como responder a la pandemia" (A. Von Bogdandy-P. Villareal, *Derecho internacional público y la respuesta frente a la pandemia de covid-19*, in *Emergencia sanitaria por COVID-19*, a cura di N. Gonzalez Martin e D. Valades, Universidad Nacional de Mexico, 2020, 13)

⁵ www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354. Per un'analisi accurata di tale fenomeno, si veda R. Lugarà, *Emergenza sanitaria e articolo 15 CEDU: perché la corte europea dovrebbe intensificare il sindacato sulle deroghe ai diritti fondamentali*, in *Osservatorio AIC*, 2020/3, 341 ss.

⁶ Il Tribunale costituzionale tedesco è già stato coinvolto a più riprese in tali controversie. Un elenco aggiornato è reperibile nella sezione *Case Law* della pagina web www.comparativecovidlaw.it/germany/. Altri casi sono affiorati in Spagna e Brasile (*Brazil*

fondamentali più ricorrenti e rilevanti, per poi considerare la relazione tra l'attività giudiziaria e le evidenze scientifiche e infine il giudizio di proporzionalità, che attualmente sembra la tecnica di scrutinio potenzialmente più fruibile⁷, come del resto pare attestare la limitata esperienza giudiziaria comparata sino ad oggi⁸. L'articolo si sofferma, in via di esemplificazione, sul diffuso e discusso ricorso alla tecnologia per monitorare il distanziamento sociale e la diffusione del virus⁹, concentrandosi in particolare sulle *app* per il tracciamento del suo percorso¹⁰.

Anticipando alcune considerazioni che poi verranno riprese nelle conclusioni, vale mettere in evidenza che la breve analisi che qui si svolge indica una probabile intensificazione dei prestiti e del travaso di argomenti da un ordinamento all'altro nei prossimi tempi. Il binomio analisi giuridica-evidenze scientifiche preannuncia un facile transito di riflessioni da una giurisdizione all'altra. I giudizi di una corte basati su acquisizioni scientifiche, il suo lavoro istruttorio e persino i pareri emessi da istituzioni che presidiano particolari interessi pubblici nei singoli Paesi sembrano costituire utili elementi di riflessione per altri Paesi e in particolare per i loro organi giudiziari, sebbene questi ultimi possano effettuare bilanciamenti di diverso tipo e dal differente esito.

2. Il difficile inquadramento dei fattori in gioco

Le discussioni sulle forme di contenimento sociale legate al Covid-19 non costituiscono solo dibattiti di natura politica sull'opportunità di riattivare la società, ma si radicano al livello dei diritti fondamentali. Questi diritti e il loro sacrificio non sono implicati soltanto nelle fasi di massimo distanziamento, ma anche in quelle in cui l'apertura delle attività, il contatto sociale, o la mobilità siano in qualche modo limitate. Anzi, proprio perché tali nuove forme non

Supreme Court asks to suspend Bolsonaro for 180 days, Monthly Rev. Online, April 3, 2020, mronline.org/2020/04/03/brazil-supreme-court-asks-to-suspend-bolsonaro-for-180-days/; *Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional la suspensión de plazos aprobada por el Congreso*, Europa Press, March 20, 2020, www.europapress.es/nacional/noticia-vox-recurrira-tribunal-constitucional-suspension-plazos-aprobada-congreso-20200320195339.html.

⁷ T. von Danwitz, *The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ*, 37 Fordham Int'l L.J., 1311, 1316 (2014).

⁸ La proporzionalità è stata utilizzata dalla Corte costituzionale di Bosnia e Herzegovina molto recentemente per giudicare la costituzionalità di una limitazione alla circolazione motivata dalle misure contro la pandemia (AP 1217/2020, *Lejla Dragnić i AB*) e dalla Corte costituzionale tedesca relativamente ai divieti e alle limitazioni al culto (Beschluss vom 10. April 2020 - 1 BvQ 28/20).

⁹ *Ex multis*: N. Singer & C. Sang-Hun, *As Coronavirus Surveillance Escalates, Personal Privacy Plummet*, in *The New York Times*, March 31, 2020, [nyti.ms/2WAIr2B](https://www.nytimes.com/2020/03/31/health/coronavirus-surveillance.html); J.P. Darnis, *Coronavirus: il dilemma tecnologico della Commissione*, in *Istituto di Studi di Politica Internazionale*, 2020, [med.ispionline.it/](https://www.ispionline.it/).

¹⁰ Sul rilievo di tale strumento, anche in chiave comparata: N. Miniscalco, *La sorveglianza attiva per contrastare la diffusione dell'epidemia di Covid-19: strumento di controllo o di garanzia per i cittadini?*, in *Osservatorio AIC*, 2010/3, 1-2.

vogliono ridurre il controllo sociale, ma mitigarne l'impatto, l'adozione di strumenti tecnologici come il termoscanner all'ingresso di aziende e in altri luoghi strategici o le *app* di tracciamento scaricate sugli *smartphones* finiscono per implicare altri diritti ed interessi, a cominciare dalla privacy. In questo senso, la lunga fase di contenimento moderato sul piano fisico ha comunque una portata importante sul piano dei diritti fondamentali, coinvolgendone anzi alcuni in maniera persino più forte di quanto facessero le misure di *lockdown*.

Intraprendere forme di contenimento o controllo sociale tecnologicamente più avanzate è complesso anche a causa delle varie soluzioni sul campo. Gli strumenti e le filiere di raccolta ed elaborazione dei dati, infatti, possono prendere fisionomie diverse, con implicazioni potenzialmente molto differenti. Per rimanere all'interno di uno degli esempi sopra riportati, come noto, una *app* potrebbe utilizzare la tecnologia GPS o *Bluetooth*, convogliare o meno i dati in un luogo centralizzato, condividerli con l'autorità pubblica oppure no. Ciascuna di queste soluzioni si giova dell'esperienza comparata, la quale tuttavia non è priva di insidie. I Paesi dell'Estremo Oriente da cui da molte parti si cerca spesso ispirazione si sono giovati all'erompere del virus di strumenti e risorse tecnologiche sviluppate molto prima, in previsione di altri fenomeni patologici. Essi inoltre godono di una diversa cornice giuridica, sono allineati su diverse coordinate costituzionali e sono quindi in grado di sfruttare anche le risorse tecnologiche in maniera differente.

Un ulteriore elemento critico, che interviene in maniera incisiva ed estremamente dinamica nella definizione delle politiche anti-Covid-19, è la ricerca biomedica. Il virus che ha generato la pandemia è infatti tuttora oggetto di studio quanto a sviluppo, trasmissione e difese. I contagiati da Covid-19 non sono stati semplici pazienti da curare, ma oggetto di analisi da parte della scienza medica, la quale ha solo progressivamente, e per approssimazioni, sviluppato trattamenti e contromisure.

In estrema sintesi, il quadro di riferimento nel quale si muovono diversi ordinamenti risente di coordinate giuridiche diverse, disponibilità tecnologiche differenziate, e delle incertezze relative al Covid-19 e dei risultati delle ricerche.

Una prima indicazione che giunge dunque dall'analisi del fenomeno-Covid-19 e delle politiche volte a sconfiggerlo consiste nella necessità di una forma di scrutinio *contestualizzata*, che tenga in considerazione elementi di fatto e diritto nella loro evoluzione dinamica. Ciò però non comporta l'incomunicabilità tra approcci diversi. Ogni esperimento nazionale, subnazionale o macroregionale può presentare dei risvolti positivi anche per le giurisdizioni che vengano ad occuparsi del medesimo fenomeno solo successivamente, nonostante le soluzioni non possano essere facilmente esportate da un ordinamento all'altro.

Sembrano astrattamente ipotizzabili due tipi di impostazioni giurisprudenziali nei confronti degli indirizzi politici in materia di Covid-19. Da un lato può instaurarsi un atteggiamento "procedurale", che si "limita a

verificare che l'agere legislativo sottostante alla produzione di norme fondate su acquisizioni scientifiche sia stato caratterizzato da un confronto con le valutazioni assunte nelle sedi competenti da parte di organismi tecnico-scientifici". Un altro approccio, invece, entra nel merito delle decisioni e dunque deve affrontare una istruttoria di tipo tecnico relativamente alle questioni di rilievo¹¹.

Entrambe le opzioni sono sul tavolo ed oggetto da tempo di svariate riflessioni. Senza aderire ad alcuna soluzione in particolare, qui si indagherà però la seconda, che potrebbe prendere piede proprio per la complessità delle questioni coinvolte e per l'importanza degli argomenti da affrontare. La valutazione prevalentemente formale sull'esistenza di un'adeguata istruttoria e sull'assenza di evidenti carenze sul piano della ragionevolezza di una scelta appare senz'altro la soluzione più tranquillante¹². Tuttavia essa probabilmente conserverebbe amplissimi spazi di discrezionalità politica: dato il copioso ricorso a consessi tecnici nello sviluppo delle *policies* anti-Covid-19, un organo giurisdizionale troverebbe difficilmente una carenza istruttoria nelle scelte politiche¹³.

L'intensità con cui i diritti possono essere incisi in maniera considerevole pare dunque suggerire di considerare la possibilità di uno scrutinio più perspicuo, che entri almeno in parte nelle valutazioni di merito. Un tale orientamento, del resto, si è fatto strada anche in ordinamenti piuttosto protettivi della discrezionalità legislativa¹⁴.

3. L'equilibrio tra i diritti e gli interessi

Tra i molti ordinamenti che si sono occupati del Covid-19 e delle politiche volte a sconfiggerlo, il punto prospettico del diritto europeo sembra utile per indicare la varietà di interessi incisi dalle misure contro il coronavirus, sia in considerazione della complessità della sua infrastruttura giuridica, sia per l'ampiezza di orizzonte nel quale esso si situa.

Come ha messo in luce recentemente l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il perimetro nel quale si sono inquadrate le forme di distanziamento sociale coinvolge una pluralità di diritti¹⁵. Vi sono coinvolti

¹¹ G. Ragone, *Valutazioni e fatti scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul ragionamento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in M. D'Amico-F. Biondi (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, Napoli, 2018, 288.

¹² G. Repetto, *I poteri istruttori della Corte costituzionale tra "modelli" processuali e discrezionalità del legislatore. Problemi e spunti di riflessione a partire dall'esperienza tedesca*, in D'Amico-Biondi, *cit.*, 305.

¹³ Gil Elyal, *The Crisis of Expertise*, Medford, 2019, 90, mette del resto in guardia contro il potere retorico e persuasivo derivante dalla creazione di consessi tecnici dotati di un credito che finisce per schermare dalle critiche la politica che se ne avvale.

¹⁴ Repetto, *cit.*, 310.

¹⁵ European Union Agency for Fundamental Rights, *Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications*, April 9, 2020,

quantomeno il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla salute, all’iniziativa economica, di svolgere un’occupazione, di circolazione, di riunione e di culto. La transizione verso la riapertura delle attività commerciali, la riespansione della mobilità all’interno del territorio e più in generale della socializzazione, anziché eliminare il problema, non fanno però altro che spostarlo o, più frequentemente, renderlo più complesso. La necessità di sostituire gli impedimenti alla socialità con il monitoraggio dei contagi e della mobilità ha attivato una serie di ulteriori riflessioni, relative in particolare alla privacy individuale e alla sicurezza e all’utilizzo delle informazioni raccolte. Queste riflessioni, come visto sopra, si sono appuntate sugli aspetti tecnologici specifici delle varie iniziative. Ciascun sistema è stato considerato soprattutto dai lati dell’affidabilità, della condivisione dei dati, della loro anonimizzazione e della loro utilizzabilità a fini sanzionatori. In questo modo, il quadro si è dunque arricchito di una varietà di prospettive, la quale, a sua volta, ha reso ulteriormente difficoltosa l’individuazione di un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco.

La complessità delle questioni coinvolte, coniugata alla discrezionalità conferita alla sfera della decisione politica, non esclude tuttavia in radice il vaglio giudiziario. Va considerato che negli anni il campo di azione della sfera giurisdizionale è andato allargandosi nella teoria costituzionale. L’espressione – forse apocrifia ma attribuita ad Aharon Barak – secondo cui “ogni cosa è giustiziabile” coglie proprio l’aspirazione onnicomprensiva del ruolo della giurisdizione¹⁶. Le misure anti-Covid-19, con il loro complesso coacervo di interessi e prospettive, costituiscono dunque un banco di prova importante per verificare la fondatezza di tale affermazione.

L’azione della giurisdizione, nel valutare la legittimità delle politiche contro il Covid-19 che incidono in vario modo sui diritti, deve naturalmente sottrarsi a censure di arbitrarietà. Tuttavia, essa oggi giorno gode di alcuni elementi di favore, che ne possono giustificare il sindacato perché la costringono a mantenere un atteggiamento neutrale, rigoroso e coerente.

Tali elementi segnano l’evoluzione recente della funzione giurisdizionale sotto tre profili: quello informativo, quello relativo alla capacità di includere nel vaglio giudiziario una pluralità di prospettive e quello più marcatamente argomentativo, all’interno del quale anche i primi due aspetti si integrano. Tali profili e le dinamiche processuali che li riguardano hanno un forte impatto sulla capacità della giurisdizione di entrare nel merito delle scelte politiche e meritano un’analisi più accurata¹⁷.

4. Le corti e la scienza

fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf.

¹⁶ R. Hirschl, *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Cambridge (Mass-)-London, 2004, 169.

¹⁷ Repetto, *cit.*, 299.

La capacità del potere giudiziario di acquisire elementi di fatto nel valutare le circostanze è stata oggetto di particolare riflessione in tempi diversi, complessivamente stimolando diversi approcci epistemologici. L'ordinamento statunitense è ad esempio divenuto un punto di riferimento perché ha sviluppato, in epoche diverse, differenti requisiti per accettare le evidenze scientifiche, di fatto attribuendo al giudice il compito piuttosto difficile di valutare, di fronte a tesi scientificamente discusse, il grado di attendibilità¹⁸. Più recentemente, l'analisi sulle modalità con cui il fatto entra in particolare nel giudizio sulle leggi ha preso rinnovato slancio, nell'ordinamento italiano quanto altrove. In tale campo, le considerazioni hanno imboccato itinerari molto diversi in base alle caratteristiche degli ordinamenti, sia per l'ambito – astratto o concreto – in cui operano i rispettivi organi giurisdizionali, sia per la natura dei poteri del giudice.

In un contesto come quello delle misure contro la pandemia, di cui qui si discute, il rapporto tra l'attività giurisdizionale e la ricerca scientifica acquisisce una particolare salienza. Le acquisizioni in tale campo fanno parte di un processo di conoscenza in divenire. I risultati della ricerca si ottengono spesso *durante* il periodo delle misure di contenimento, la cui efficacia è misurata con un elevato grado di approssimazione ed è soggetta a successive valutazioni. Quest'ambito dunque è particolarmente delicato e suggerisce una valutazione dinamica, che rispetti la fluidità delle informazioni. Del resto, la medesima formulazione di *policies* si sviluppa in serrato e continuo confronto con la ricerca. Nonostante il movimento culturale contemporaneo opposto all'impiego di conoscenze tecniche nel campo giuridico¹⁹, l'attività politica di gestione dell'emergenza e l'elaborazione di strategie di contenimento e ripresa delle attività sono sostenute dall'ampio ricorso all'*expertise* tecnica di studiosi di diverse discipline, forse anche per corrispondere all'ampio credito di cui esse tuttora sembrano godere tra il pubblico²⁰.

Le scelte-spartiacque, relative al momento e alle fasi di passaggio dal distanziamento sociale imposto al monitoraggio tramite la tecnologia, sono uno dei molti argomenti su cui il conforto scientifico è giunto strada facendo e inevitabilmente per approssimazione. Questo anche per le incertezze relative agli aspetti tecnologici, che rappresentano un ulteriore elemento di complicazione del quadro. L'impiego di metodi come il tracciamento digitale, infatti, presenta profili problematici. Le tecnologie disponibili giungono infatti da multinazionali che hanno agito in un regime oligopolistico, custodendo gelosamente le specifiche tecniche sulle quali il tracciamento poggia. Sul piano informatico, del resto, l'intelligenza artificiale è già stata definita una "scatola nera"²¹, potenzialmente molto efficace ma largamente inaccessibile nei suoi

¹⁸ Tali effetti sono attribuiti al *Daubert* test: Elyal, *cit.*, 16-18.

¹⁹ *Id.*, 64.

²⁰ *Id.*, 46.

²¹ *Ex multis*, F. Pasquale, *The Blackbox Society*, Cambridge (Mass.), 2015.

processi interni – il suo utilizzo, da parte di poteri privati quanto pubblici, non può non esigere prudenza.

Le incertezze tecnologico-informatiche e la dimensione dinamica, fortemente evolutiva, della conoscenza tecnica relativa alla pandemia tuttavia non escludono in radice la possibilità di uno scrutinio giudiziario. Ne suggeriscono piuttosto un approccio contestualizzato, ossia capace di acquisire elementi di fatto mano a mano che essi sono disponibili – è tramite essi che il giudizio di una corte risulta e permane informato scientificamente.

Non si tratta solo di una contestualizzazione di natura temporale, ma anche epistemologica – ed è questa probabilmente la cifra più interessante sotto il profilo della scienza giuridica. Un utilizzo largo di informazioni e approcci di altre discipline impone al vaglio giudiziario di assumere o quantomeno tradurre in termini giuridici i linguaggi propri di altre scienze, giacché essi divengono i parametri interposti per valutare la legittimità delle scelte politiche. Come si esemplificherà a breve, un ruolo di “ponte” potrebbe essere svolto dalle *authorities* che hanno sviluppato delle riflessioni giuridiche su profili tecnici anche di elevato spessore.

5. Le corti, il contraddittorio e gli esperti

I poteri istruttori esperiti *ex officio* dalle corti rivestono un ruolo fondamentale, affinché lo scrutinio giudiziario sia informato dei profili tecnici relativi ad un problema e sia persino in grado di comparare diverse soluzioni. Su questo, tuttavia, le giurisdizioni si collocano su posizioni diverse, con i giudici di *civil law* normalmente in una posizione privilegiata rispetto a quelli di *common law*, più limitati nella loro capacità d’iniziativa nella fase di acquisizione delle informazioni.

L’acquisizione *ex officio* è però solo una delle strade che si possono percorrere per informare il giudice. Si è fatta largo, ultimamente, conoscendo un certo successo, la formula degli *amici curiae*²². Se la Corte costituzionale italiana l’ha introdotta formalmente in tempi recenti²³ proprio per “aprirsi alla società civile”²⁴, altri ordinamenti hanno similmente ammesso un tale contributo di terzi aventi un interesse alla controversia e tuttavia non in grado di intervenire pienamente come parti in un giudizio.

Il ruolo degli *amici curiae* è polimorfo e particolarmente controverso, soprattutto negli ordinamenti di *common law* in cui essi hanno avuto origine e

²² Cita la relazione tra *amici curiae* e istruttoria M. Cartabia, *Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia*, *BIOLAW JOURNAL*, 2017/1, 9, 11.

²³ Delibera 8 gennaio 2020, *Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»*.

²⁴ G. Santini, *La Corte costituzionale modifica le norme integrative per «aprirsi all’ascolto della società civile»* (1/2020), in *Osservatorio sulle fonti*, www.osservatoriosullefonti.it/rubriche/interna-corporis-degli-organici-costituzionali/2729-osf-1-2020-1-interna-corporis.

trovato spazio²⁵. Da un lato queste figure consentono ai giudici – soprattutto se sprovvisti di significativi poteri istruttori – di acquisire informazioni relativamente ad angolature altrimenti difficilmente accessibili: il che ha un particolare rilievo quando un giudizio ha un impatto che va ben al di là della sfera di interessi delle parti, come nel caso di un atto normativo, rispetto al quale il giudice dovrebbe tenere conto di una pluralità di prospettive, alcune delle quali verrebbero neglette nella dinamica processuale impostata solo sul contraddittorio tra le parti²⁶. Dall'altro, però, gli *amici curiae* sono stati considerati un elemento di pressione sulle corti, quasi una sorta di “lobbying giudiziario”²⁷. Si tratterebbe infatti di una modalità con la quale chi detiene l'*expertise* o i mezzi finanziari per sostenerla è in grado di irrompere all'interno di un giudizio che non lo riguarda direttamente, proponendo una narrativa dei fatti preordinata ad un certo esito. In un campo come quello della pandemia, si possono immaginare pressioni provenienti da varie categorie – si pensi innanzitutto ai giganti dell'economia digitale, che evidentemente possono offrire alla discussione informazioni e rappresentazioni da un lato molto utili, ma dall'altro fortemente influenti e difficilmente falsificabili²⁸.

Nonostante i pericoli che le corti diventino il bersaglio di correnti di opinione e agglomerati di interessi, gli *amici curiae* possono dunque svolgere una funzione importante, in quanto consentono al giudice l'acquisizione di informazioni e punti di vista provenienti da diverse discipline. In sostanza, possono adiuvarlo nell'ottemperare all'esigenza che il giudizio sia informato anche sui fatti e sugli elementi scientifici, come visto al punto precedente.

6. Le tecniche di scrutinio giudiziario e la proporzionalità

I profili visti finora rendono comprensibile l'adozione da parte delle corti di formule di scrutinio basate sulla proporzionalità, affermatasi, seppur in maniera non incontestata²⁹, nell'ambito del giudizio di ragionevolezza con riguardo alle limitazioni dei diritti³⁰. Nel suo lungo corso, che l'ha portata dalla Prussia ottocentesca ad un successo planetario, la proporzionalità si è consolidata grazie ad alcune caratteristiche che appaiono preziose in un contesto complesso,

²⁵ C. McCrudden, *Transnational Culture Wars*, 13 Int'l J. Const. L. 434, 455 (2015); B. Barbisan, *Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi*, in *Rivista AIC*, 2019/4, 1.

²⁶ A. Chayes, *The Role of the Judge in Public Law Litigation*, 89 Harv. L. Rev. 1281, 1281 (1976).

²⁷ S. Shah, *Rights, Interveners and the Law Lords*, 34 Oxford J. Legal Stud. 295, 315.

²⁸ È notoriamente un argomento discusso il ruolo delle *Big Tech Companies* nel campo giudiziario, dal momento che, svolgendo un ruolo quasi monopolistico non solo nel mercato ma anche nelle competenze del settore, paiono godere di una posizione privilegiata anche sotto il profilo informativo.

²⁹ F.J. Urbina, *A Critique of Proportionality and Balancing*, Cambridge, 2017.

³⁰ G. Romeo, *La comparazione degli argomenti in tema di diritti: le trasformazioni del giudizio di ragionevolezza*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017/2, 279, 280-281.

sfaccettato e fluido come quello generato dalla pandemia³¹. Tra le molte tecniche giudiziarie, essa si è segnalata – tra le molte giurisdizioni – dal Canada³² ad Israele³³, passando per l'Unione europea³⁴ e il Sudafrica³⁵ – per la tensione a delimitare la discrezionalità legislativa tramite un procedimento trasparente – quindi non arbitrario – volto a non assolutizzare alcuno tra i diritti coinvolti in una controversia ma a promuoverne l'equilibrio, con un approccio scientificamente informato laddove necessario e suscettibile di essere rivisto alla luce di ulteriori risultanze³⁶. In sostanza, essa pare essere in grado sia di considerare le diverse angolature implicate nelle politiche contro il Covid-19, sia di interfacciarsi con la pluralità di registri semantici che impone il contrasto alla pandemia. Non a caso, proprio il vaglio di costituzionalità ha consentito finora alla Corte costituzionale di Bosnia ed Erzegovina di dichiarare illegittimo, per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un provvedimento che limitava la libertà di circolazione di minori e ultrasessantacinquenni: la Corte lo ha infatti ritenuto sproporzionato, in quanto non obiettivamente giustificato e non sottoposto a limiti temporali o a verifiche periodiche, che potessero consentire di rivedere tale misura nel tempo³⁷.

Come noto, lo scrutinio di proporzionalità si è sviluppato nella sua strutturazione tripartita o quadripartita. Per semplicità e chiarezza espositiva qui si preferisce la seconda, che, grazie alla separazione tra il terzo e il quarto passaggio, come si vedrà, sembra avere il pregio di delimitare in maniera più rigorosa l'area di deferenza politica rispetto a quella rientrante nel perimetro giurisdizionale. Tramite il giudizio di proporzionalità, nella sua versione quadripartita, il giudice affronta la legittimità di una misura valutando, progressivamente, se *i*) essa sia volta a perseguire un obiettivo legittimo, se *ii*) concretamente persegue l'obiettivo, se *iii*) sia la soluzione meno impattante sugli interessi che vengono incisi dalla misura e infine se *iv*) il beneficio arrecato dalla misura sia superiore al sacrificio imposto alle altre situazioni giuridiche tutelate. Poiché le quattro fasi dell'analisi sono concatenate logicamente, qualora un procedimento non superi una tappa di scrutinio, l'analisi si arresta rilevando l'illegittimità della misura.

In termini generali, la proporzionalità presenta il vantaggio, soprattutto nella fase *iii*), di poter confrontare diverse ipotesi di *policies*. Ciò è già utile nel

³¹A. Stone Sweet & J. Mathews, *Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*, 47 Colum. J. Transnat'l. L. 72, 75 e 101 (2008).

³² Fondamentale il contributo della sentenza *R v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103.

³³ Storicamente rilevante il giudizio HCJ 2056/04 *Beit Sourik Village Council v. The Gov't of Israel* PD 24 [2004].

³⁴ Fondamentale il contributo della decisione C- 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*.

³⁵ *S v Zuma* 1995 4 BCLR 401 (CC).

³⁶ V.C. Jackson, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, 124 Yale L.J. 3094, 3195 (2015).

³⁷ Estratti della sentenza sono reperibili su: balkaninsight.com/2020/04/22/bosnia-court-rules-against-movement-curbs-on-minors-seniors/.

valutare in termini generali il passaggio da un sistema di distanziamento sociale pervasivo e fortemente impattante sulle attività economiche³⁸ a forme digitali³⁹, basate sul monitoraggio e l'individualizzazione del distanziamento sociale, anziché sulla sua generalizzazione⁴⁰. Tuttavia, se si sottopone in particolare la molto discussa introduzione di app di tracciamento dei contatti al controllo di proporzionalità, si ottiene un'utile esemplificazione anche relativamente all'interfaccia che si instaura tra il vaglio giurisdizionale, le evidenze scientifiche e le opzioni tecnologiche disponibili. Per ragioni di brevità, qui si considererà in particolare il controllo di proporzionalità nell'alveo dei principi del diritto europeo, che, come visto già più sopra, coinvolge una pluralità di interessi – dal diritto di riunione alla libertà religiosa – mentre presta una singolare attenzione ai temi della privacy⁴¹. Tuttavia, con i dovuti adeguamenti, l'esercizio che qui si effettua può essere replicabile all'interno di altri ordinamenti.

Venendo propriamente all'applicazione dello scrutinio di proporzionalità agli strumenti di monitoraggio digitale della diffusione del virus, il vaglio *i*), relativo alla sussistenza di un interesse sottostante la misura, è verosimilmente presente nella larga maggioranza delle misure. È invece il passaggio *ii*) a porre i primi interrogativi di rilievo⁴². Su questo, merita un breve *a fondo* la riflessione fornita in particolare dalla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*⁴³, cui hanno fatto eco anche le autorità europee. La *Commission* ha giustamente messo in luce come una tale soluzione sia consentita solo se *effettivamente* in grado di informare i cittadini del contagio. Questa considerazione comporta chiaramente un'analisi sia sulla diffusione dell'app tra la popolazione, sia sulle sue caratteristiche tecniche. Ciascuno di questi aspetti merita uno sguardo un po' più approfondito.

In primo luogo, per essere efficace questo strumento dev'essere scaricato da una parte significativa della popolazione, quantificata – sulla base delle conoscenze informatiche ed epidemiologiche, dunque rivedibili – in almeno il 60% della popolazione. Il mancato superamento di tale soglia rendere illegittima la sua adozione da parte delle istituzioni pubbliche, in particolare alla luce della raccolta dei dati che essa consente.

³⁸ S. Xu & Y. Li, *Beware of the second wave of COVID-19*, in *Lancet*, April 8, 2020, [www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)30845-X/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30845-X/fulltext).

³⁹ L. Ferretti et al., *Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact Tracing*, in *Science*, Mar. 31, 2020.

⁴⁰ D. De Falco-M.L. Maddalena, *La politica del tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce di utilizzare il 'modello coreano' anche in Italia*, in *Federalismi.it*, 2020/1, 10.

⁴¹ B. Petkova, *Privacy as Europe's First Amendment*, 25 Eur. L.J. 140, 148 (2019).

⁴² In questo contesto non si affronterà il tema del principio di precauzione e del rischio, comunque coinvolto in questa fase procedimentale. Sul principio di precauzione nelle misure anti-Covid, si veda A. Barone, *Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato*, in *Federalismi.it* n. 1/2020.

⁴³ Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, *Délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d'application mobile dénommée «StopCovid»*.

L'elemento demografico, come mette in luce la *Commission*, non richiede solo di predire la quota di popolazione che scaricherà l'app sul cellulare e di tenere questo dato monitorato⁴⁴. Esso esige che fin dal momento dello sviluppo dell'app sia tenuta in considerazione la sua compatibilità con i sistemi operativi più diffusi e che essa sia resa disponibile concretamente per essere scaricata tramite i protocolli più comuni, come *Googleplay* o *Appstore*. Senza tali elementi tecnici, l'app non persegue concretamente l'obiettivo e dunque il suo utilizzo può considerarsi viziato d'illegittimità⁴⁵.

I lati prettamente tecnici relativi alla app e al suo funzionamento sono suscettibili ugualmente di rientrare nel vaglio di proporzionalità in questa seconda fase. Centrale appare, ad esempio, il profilo algoritmico: se esso non è in grado strutturalmente di perseguire il fine in maniera adeguata, un tale sistema di tracciamento risulta inefficace⁴⁶ e pertanto illegittimo. Ugualmente rilevante, anche alla luce delle discussioni finora tenutesi, è se il sistema di tracciamento sia basato sulla tecnologia *Bluetooth* o GPS.⁴⁷ Se, come alcuni hanno sostenuto, il primo soffre di evidenti criticità al punto da apparire inaffidabile, un metodo di tracciamento che vi si appoggi potrebbe risultare incapace di perseguire concretamente lo scopo della disciplina. Normalmente, il sistema *Bluetooth* gode delle caratteristiche di funzionare con un basso dispendio di energia ed è difficilmente schermabile. Tuttavia, altri lati lo rendono più

⁴⁴ Commission Nationale de l'Informatique, cit. p. 7: "la Commission souligne que l'effectivité du dispositif repose en partie sur une adoption large de celui-ci, alors qu'une partie significative de la population ne dispose pas d'équipements mobiles adéquats ou peut éprouver des difficultés pour installer et utiliser l'application."

⁴⁵ "En premier lieu, son efficacité dépend de certaines conditions techniques, notamment la possibilité pour une proportion suffisante de la population d'accéder à l'application et de l'utiliser dans de bonnes conditions. Cela signifie notamment qu'il serait souhaitable que cette application soit disponible sur suffisamment de magasins d'applications mobiles (« *appstores* », « *playstore* », etc.) et compatible avec la majorité des téléphones et autres équipements mobiles actuellement en circulation, tant d'un point de vue matériel que logiciel" (*Id.*, p. 7). Anche il Garante per la protezione dei dati personali, nel suo *Parere sulla proposta normativa per la previsione di una applicazione volta al tracciamento dei contagi da COVID-19 – 29 aprile 2020*, www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9328050, considera il successo di una app unificata in luogo di una pluralità di alternative anche nel valutare la compatibilità dello strumento con il diritto vigente: "L'Autorità auspica che tale misura sia idonea anche a superare il proliferare di iniziative analoghe in ambito pubblico, difficilmente compatibili con il quadro giuridico vigente".

⁴⁶ European Data Protection Board, *Lettera della Presidente del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati alla Commissione europea sul Progetto di linee-guida in materia di app per il contrasto della pandemia dovuta al Covid-19*, www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9316030:

"Gli algoritmi utilizzati nelle app per il tracciamento dei contatti dovrebbero operare sotto la stretta vigilanza di personale qualificato al fine di limitare i falsi positivi e i falsi negativi". Commission Nationale de l'Informatique, cit., p. 8: "la Commission souligne également que l'effectivité du dispositif envisagé repose sur le bon calibrage des algorithmes permettant d'identifier une interaction susceptible d'avoir engendré une contamination."

⁴⁷ Ad esempio, Singapore ha in uso una tecnologia *Bluetooth* (N. Singer & C. Sang-Hun, cit.), mentre in Israele è in uso una basata sul GPS (D.M. Halbfinger, I. Kershner, and R. Bergman, *To Track Coronavirus, Israel Moves to Tap Secret Trove of Cellphone Data*, *The New York Times*, March 18, 2020, www.nytimes.com/2020/03/16/world/middleeast/israel-coronavirus-cellphone-tracking.html).

problematico. Si tratta di una tecnologia vecchia di oltre vent'anni, nata per altri scopi, le cui misurazioni vengono influenzate dalla presenza di pareti, portafogli, corpi umani, dalla compresenza ravvicinata di più *smartphones*, o persino dalla posizione verticale od orizzontale dell'apparecchio⁴⁸.

Le limitatezze del *Bluetooth* tengono dunque in gioco, fino a questo livello, anche i sistemi GPS. Questi infatti paiono avere generalmente la capacità di tracciare più precisamente la posizione degli individui e dunque stimare meglio il rispetto delle distanze e l'esposizione al contagio, ma sembrano dispendiosi e meno efficienti nel valutare le posizioni degli individui negli spazi chiusi.

Un ultimo elemento relativo all'adeguatezza di una soluzione rispetto allo scopo, che qui conviene citare, riguarda la sua utilizzabilità su scala europea. Alla riespansione delle libertà di circolazione all'interno dell'Unione, la cd. interoperabilità di una soluzione è indispensabile per evitare una nuova seconda ondata Covid-19, derivante dalla mobilità di cittadini e residenti di diversi Paesi dell'Unione, che potrebbe essere non rilevata nel caso in cui le diverse applicazioni utilizzate nei vari Stati non si scambiassero le informazioni⁴⁹.

Nel passaggio *iii*) – che indaga la modalità meno invasiva di altri diritti nel perseguimento di un obiettivo – si trova un altro elemento-chiave del vaglio di proporzionalità. Infatti, in tale fase del test di proporzionalità emerge fortemente il rilievo del profilo scientifico. Nel contesto dell'*app* per l'identificazione dei contagi, un'istruttoria relativa alle implicazioni di diverse opzioni consente di identificare i profili giuridici di riferimento e di scegliere, tra di esse, quelle meno impattanti ai fini del conseguimento dello scopo. Entra, in altri termini, il fattore della cd. "proporzionalità scientifica", che mira a valutare quale soluzione tecnica sia maggiormente congruente allo scopo.

È a questo punto che il *Bluetooth* può prevalere sul GPS, purché sia sufficientemente efficace da passare il vaglio *ii*). Il *Bluetooth*, infatti, è considerato maggiormente compatibile con le esigenze della privacy perché è collocato nel singolo *smartphone*⁵⁰, e sembra assicurare, meglio del GPS, che le uniche informazioni conservate riguardino solo i dati di prossimità e non la localizzazione degli individui⁵¹.

Il passaggio *iv*) dello scrutinio di proporzionalità, che mira a valutare se il beneficio ottenuto da una certa soluzione normativa prevalga sugli interessi

⁴⁸ P.H. Oneill, *Bluetooth contact tracing needs bigger, better data*, in *MIT Technology Review*, April 22, 2020. www.technologyreview.com.

⁴⁹ Si vedano le *Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19 rese dal Comitato europeo per la protezione dei dati*, adottate il 21 aprile 2020, www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Linee-guida+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+contesto+dell'emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0d4c9-86b8-b643-4335-7851a3d82e19?version=1.0 p. 3: "Poiché il virus non conosce confini, appare preferibile sviluppare un approccio comune europeo in risposta alla crisi attuale, o almeno realizzare una cornice di interoperabilità".

⁵⁰ Oneill, cit.

⁵¹ *Linee-guida 04/2020*, cit., p. 6.

sacrificati, assume ugualmente una particolare pregnanza. Qui emerge la compresenza di considerazioni confinate all'agone politico con altre che invece possono essere giurisdizionalizzate. Infatti, la valutazione tra costi e benefici per i diritti ha un profilo inevitabilmente discrezionale, ma questo coesiste con la necessità di bilanciare i principi e i diritti in gioco. Questo secondo aspetto può condurre all'esclusione di certe scelte in radice, come ad esempio la possibilità che i dati relativi alla mobilità delle persone siano conferiti e poi processati al fine di sanzionare chi violi i divieti di circolazione.

Quanto visto non è che una esemplificazione, delle tante possibili, del tipo di scrutinio che potrebbe articolarsi nel campo delle misure contro la pandemia. Potrebbe dunque profilarsi un nuovo scenario per il potere giudiziario, costretto a misurarsi con la compresenza di altri due ambiti distinti e con i quali deve indispensabilmente relazionarsi: quello politico e quello scientifico. Tracciare il solco tra ciò che permane nell'ambito squisitamente delle scelte politiche, ciò che rientra nel campo d'azione della giurisdizione e il ruolo della scienza rimane un compito arduo, soprattutto in contesti in cui l'incisione di diritti fondamentali si verifica in maniera vorticoso, in nome di un diritto come quello alla salute e in base a risultanze scientifiche in continuo divenire.

7. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni finora svolte, appare evidente la necessità crescente di demarcare più nettamente lo spazio della politica rispetto a quello della giurisdizione quanto definire più precisamente il ruolo della scienza nei due campi⁵².

Uno degli strascichi della pandemia sarà probabilmente l'acuirsi della tensione tra il potere giudiziario, quello politico e la *expertise* scientifica⁵³, che ora ha modo di rappresentare le proprie ragioni non solo esprimendosi pubblicamente tramite i canali di comunicazione comuni, ma anche attraverso *authorities* e commissioni che monitorano il rispetto di profili di rilievo primario per gli ordinamenti, come ad esempio quelle sulla privacy, organi istituiti *ad hoc* presso le sedi politico-istituzionali, esperti coinvolti nelle fasi istruttorie dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto anche disposizioni legislative e gli *amici curiae*.

Tale *expertise* può facilmente filtrare da un ordinamento all'altro. Nell'esemplificazione offerta sopra, le considerazioni svolte dalle *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* in Francia relativamente alle app di

⁵² Tema già considerato in dottrina: si veda la ricostruzione di G. Ragone, *Scienza e diritto nell'argomentazione della Corte costituzionale*, www.gruppodipisa.it, 27-28. G. Biscontini, M. Comba, E. Del Prato, A. Poggi, G. Valditara, F. Vari, *Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della democrazia. Una sfida possibile*, in *Federalismi*, 2020/1, 5: "la gestione dell'emergenza ha dato vita ad un rapporto scienza - politica quanto mai stringente, se non problematico poiché se la scienza non è democratica, è pur vero che viviamo in democrazia".

⁵³ R. Posner, *The Role of the Judge in the Twenty-First Century*, 89 Boston U. L. Rev. 1049, 1049 (2006).

tracciamento possono effettivamente essere utilizzate in altri ordinamenti – non in senso necessariamente adesivo, ma come valido elemento di riflessione. Le riflessioni di istituzioni che riescono a tradurre aspetti tecnici ed evidenze scientifiche nel linguaggio giuridico possono essere riprese in altri ordinamenti⁵⁴. Il bagaglio di informazioni relativo alle nuove tecnologie, provenienti dalle scienze dure e tuttavia in perenne modificazione, analizzato dall'angolatura giuridica, potrebbe ingrossare le fila di quel corposo apparato di concetti, formule ed evidenze che transitano da un ordinamento all'altro soprattutto per via giurisprudenziale e che è stato definito come *generic constitutional law*⁵⁵. Ciò coniugherebbe l'universalismo scientifico con quello giuridico. Si tratterebbe di un transito di informazioni, in ogni caso, e non di soluzioni, giacché ciascun ordinamento processerebbe le evidenze in maniera autonoma e specifica in base alle proprie caratteristiche.

È inevitabile che decisioni giudiziarie che intendano entrare nel merito di problemi tanto complessi sul piano tecnologico debbano essere informate e dotate di una solidità anche sul piano scientifico. E ciò soprattutto alla luce del fatto che la politica fa largo ricorso al contributo delle scienze, tramite la moltiplicazione di comitati di esperti e *task forces*⁵⁶: un controllo giurisdizionale che intenda entrare nel merito di una scelta normativa non può essere meno informato della decisione che ha originato la norma.

Quanto, infine, al rapporto tra giurisdizione e politica in ambiti tanto complessi, la quadripartizione dello scrutinio di proporzionalità è forse preferibile perché incanala la riflessione giurisdizionale in passaggi più cadenzati e contribuisce a distinguere più nettamente le due sfere, valorizzando la discrezionalità politica soprattutto nella quarta fase.

Andrea Pin

Dip.to di Dir. pubbl., internaz. e com.
Università degli Studi di Padova
andrea.pin@unipd.it

⁵⁴ Elyal, *cit.*, 19-10, mette in luce la distanza tra diritto, politica e scienza soprattutto sul piano del linguaggio e della narrazione.

⁵⁵ D.S. Law, *Generic Constitutional Law*, 89 *Minnesota L. Rev.*, 652 (2005).

⁵⁶ Il gruppo di lavoro per la sola *app* da utilizzare in Italia comprendeva 74 esperti, divisi in otto sezioni (G. Foschini, M. Mensurati e F. Bonacci, *Immuni, la privacy c'è. La App è allo studio ma serve ancora tempo*, in *La Repubblica*, 30 aprile 2020, 4).